

LINEE GUIDA APPLICAZIONE CRITERI VALUTAZIONE PRODOTTI

ANVUR VQR 2020-2024 Linee guida per revisori

Introduzione

Le presenti “Linee guida” sono predisposte in coerenza con il Documento sulle modalità di valutazione dei prodotti di ricerca del Gruppo di Esperti della Valutazione dell’Area 13b, Scienze Economico - Aziendali (GEV13b) del 31 luglio 2024. Tali “Linee guida” attuano e specificano i principi e le indicazioni contenute nel menzionato Documento del 31 luglio 2024 ed hanno ad oggetto le modalità di applicazione dei criteri sui quali devono basarsi le attività di valutazione della qualità dei prodotti sottoposti alla VQR 2020-2024 da parte dei revisori, interni ed esterni, del GEV13b.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi delle presenti “Linee guida” sono rappresentati dall’art. 5 del DM 998/2023, dall’art. 7 del Bando VQR 2020-2024 del 31 ottobre 2023 (di seguito indicato come “Bando VQR”), dal Documento sulle modalità di valutazione dei prodotti di ricerca del Gruppo di Esperti della Valutazione dell’Area 13b (di seguito indicato come “Documento del 31 luglio 2024”) e dalle ‘Linee guida per la valutazione dei prodotti’ di Anvur.

Queste linee guida non si sovrappongono ai succitati documenti ma hanno lo scopo di raccogliere i diversi contributi e riferimenti normativi in modo da fornire un efficace e pratico ausilio al valutatore.

2. Attribuzione dei prodotti e ricorso a revisori esterni

Ai sensi della Sezione 3.2 del Documento del 31 luglio 2024 “l’attribuzione dei prodotti della ricerca al GEV si basa sul SSD indicato dall’Istituzione nella scheda prodotto. Ogni prodotto è affidato a due componenti del GEV. L’attribuzione dei prodotti della ricerca ai componenti del GEV incaricati di gestire la valutazione sarà effettuata sulla base delle competenze disciplinari, tenendo conto del settore scientifico disciplinare (SSD) indicato dall’Istituzione nella scheda prodotto. Il SSD indicato nella scheda del prodotto della ricerca potrà quindi essere diverso da quello dell’autore. Se il GEV a cui è stato affidato il prodotto ritiene che lo stesso debba essere valutato da un altro GEV, ne dispone l’invio al GEV ritenuto competente. Qualora quest’ultimo non si ritenga a sua volta competente l’attribuzione del prodotto sarà definita dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR.”

Ai sensi del comma 2. dell’art. 5 del DM 998/2023 “Per i prodotti per i quali sia necessario il ricorso a specifiche competenze non rappresentate nel GEV nei termini indicati nel bando ANVUR, il GEV può fare ricorso ad esperti valutatori esterni, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), pur mantenendo la responsabilità della valutazione.”

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del Bando VQR “Ogni prodotto è affidato di regola a due componenti del GEV in base alle competenze disciplinari. Il GEV può avvalersi ordinariamente di due revisori esterni, cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità del prodotto. La scelta dei revisori esterni è di competenza del GEV. Ogni revisore esterno potrà valutare sino a un massimo di 50 prodotti.”

Infine, ai sensi della Sezione 5. del Documento del 31 luglio 2024: “Il GEV valuta la qualità di ciascun prodotto della ricerca conferito dalle Istituzioni con la metodologia della peer review. La peer review è

affidata di regola a due componenti del GEV, ai quali il prodotto viene assegnato in base alle competenze disciplinari. Nel caso in cui all'interno del GEV siano del tutto o parzialmente assenti le competenze disciplinari necessarie per la valutazione di un determinato prodotto o il numero di prodotti sia particolarmente elevato, il GEV può avvalersi ordinariamente di due esperti esterni fra loro indipendenti, cui è affidato il compito di valutarne in modo anonimo la qualità.

Premesso che ANVUR ha fissato un limite massimo alle revisioni esterne retribuite, pari al 10% del numero complessivo di revisioni attribuite al GEV, i seguenti criteri disciplinano l'attribuzione dei prodotti a revisori esterni, con e senza retribuzione.

- I. Ciascun componente GEV può attribuire un numero massimo di revisioni esterne retribuite non superiore al 10% di quelle a lui/lei assegnate;
- II. Ciascun componente GEV può attribuire un numero massimo di revisioni esterne non retribuite non superiore, preferibilmente, al 30% di quelle a lui/lei assegnate;

Il prodotto sarà attribuito ai componenti GEV sulla base delle competenze disciplinari, in base, ordinariamente, alla coerenza tra GSD di afferenza del revisore e del prodotto, tenendo conto dei limiti massimi di revisioni esterne assegnabili, della disponibilità del componente a valutare prodotti di altri GSD (formalmente richiesta e acquisita da ANVUR) e di eventuali situazioni di conflitto di interesse, nonché di una adeguata distribuzione dei prodotti tra tutti i componenti GEV onde assicurare, nei limiti del possibile, un equilibrio quali-quantitativo nell'attività di valutazione tra tutti i componenti.

Ai sensi della Sezione 8 del Documento del 31 luglio 2024 "i componenti del GEV13b avranno cura di evitare di trovarsi loro stessi o di scegliere revisori che si trovino in situazioni di conflitto di interesse. Si asterranno pertanto dal valutare o dall'assegnare ad altri membri dei GEV o a esperti esterni:

- *prodotti di cui siano autori o co-autori;*
- *prodotti di cui siano autori o co-autori coniugi, parenti o affini, familiari conviventi fino al 4° grado;*
- *prodotti presentati da università presso cui i membri stessi abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro o con le quali abbiano svolto incarichi o collaborazioni ufficiali, inclusa l'affiliazione a enti di ricerca, negli anni a partire dal 1/1/2020;*
- *prodotti presentati da enti di ricerca vigilati dal MIUR e da altri soggetti pubblici e privati sottoposti volontariamente alla VQR presso cui i membri stessi abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro o con le quali abbiano svolto incarichi o collaborazioni ufficiali, inclusa l'affiliazione a enti di ricerca, negli anni a partire dal 1/1/2020.*

I prodotti conferiti dalle Istituzioni e di cui:

- a) *il componente GEV risulta tra gli autori, sono valutati dal Coordinatore del GEV e, se presente, del sub-GEV di afferenza, o comunque avvalendosi, se necessario, dell'eventuale ausilio di revisori esterni;*
- b) *il coordinatore del sub-GEV risulta tra gli autori, sono valutati dal Coordinatore del GEV e da un altro componente GEV, scelto dal Coordinatore, competente da un punto di vista disciplinare avvalendosi, se necessario, dell'ausilio di revisori esterni;*
- c) *il coordinatore del GEV risulta tra gli autori, sono valutati dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, che, se necessario, si avvale di revisori esterni.*

I componenti dei GEV e tutti i revisori esterni, anche tenuto conto dell'atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 39 del 14/05/2018, avente a oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale anticorruzione – sezione Università, non devono trovarsi inoltre, rispetto agli autori dei prodotti da loro valutati e al personale accademico di riferimento dei casi studio, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alle seguenti situazioni:

- a) *parentela entro il quarto grado;*
- b) *affinità entro il quarto grado;*
- c) *coniugio, unione civile, o convivenza more uxorio;*
- d) *appartenenza alla stessa Istituzione;*

- e) partecipazione agli stessi progetti di ricerca nel periodo di valutazione 2020-2024;*
- f) colleganza professionale extra curricolare;*
- g) tutte le ulteriori ipotesi di cui all'articolo 51 del c.p.c¹."*

I componenti GEV sono pertanto invitati:

- a) a rispettare le soglie massime di attribuzione di revisione esterne retribuite e non retribuite indicate nei precedenti punti I. e II. di questa Sezione;
- b) ad una attenta verifica preliminare circa la sussistenza di una o più di tutte le possibili fattispecie di conflitto di interessi sopra indicate avendo cura di evitare di trovarsi loro stessi o di scegliere revisori che si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

Inoltre, i componenti GEV e i revisori esterni a cui sono assegnati prodotti da valutare dovranno prontamente segnalare la presenza di qualsiasi eventuale situazione (ulteriore rispetto a quelle sopra indicate) in grado di generare conflitto di interesse e/o di incidere sulla serenità, trasparenza e terzietà della valutazione.

3. Criteri di scelta dei revisori esterni

La scelta del revisore esterno a cui attribuire ogni prodotto è basata su criteri riconosciuti nell'ambito accademico internazionale dei settori scientifici disciplinari che afferiscono al GEV13b, tra i quali la qualificazione scientifica, l'esperienza in materia di valutazione della ricerca, la coerenza delle competenze del revisore con le tematiche oggetto del prodotto da valutare e la capacità di garantire imparzialità, correttezza e riservatezza nel processo.

I revisori esterni sono selezionati dal componente GEV a cui è assegnato il prodotto, nell'ambito dei vincoli di cui al paragrafo 2 di queste linee guida, all'interno dell'elenco fornito da ANVUR.

I prodotti sono assegnati ai revisori esterni, preferibilmente, in base all'appartenenza al medesimo SSD del prodotto o del GSD, tenendo conto del numero dei revisori disponibili, delle competenze dei revisori e delle affinità disciplinari.

4. Processo di valutazione e modalità di stesura dei giudizi di valutazione dei prodotti

Il DM 998/2023 fissa all'articolo 5 i seguenti compiti dei Gruppi di Esperti della valutazione.

"Articolo 5 - Adempimenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione per i prodotti della ricerca

1. GEV valutano la qualità di ciascun prodotto della ricerca selezionato dalle Istituzioni. Ai fini del giudizio di qualità, i GEV adottano la metodologia della revisione tra pari informata, laddove consolidata e appropriata rispetto alle caratteristiche dell'Area, da indici citazionali internazionali, tenendo anche conto del numero di autocitazioni. Tali indici non possono comunque sostituirsi a un'accurata valutazione di merito del prodotto della ricerca, né tantomeno tradursi nell'automatica assegnazione del prodotto a una

¹ C.P.C. Art. 51. (Astensione del giudice). Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

delle categorie di cui al comma 3. Per la valutazione dei prodotti della ricerca dei Settori Scientifico Disciplinari STEC-01/A e STEC-01/B, in ogni caso, sarà utilizzato solo il metodo della *peer review*, come definito a p. 17 del Documento del 31 luglio 2024.

2. Per i prodotti per i quali sia necessario il ricorso a specifiche competenze non rappresentate nel GEV nei termini indicati nel bando ANVUR, il GEV può fare ricorso ad esperti valutatori esterni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), pur mantenendo la responsabilità della valutazione.

3. Il giudizio di qualità si baserà sulla valutazione del prodotto tenendo conto della sua originalità, della metodologia e dell'impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società, in base a standard internazionali della ricerca, come definito nel bando dell'ANVUR. Per ogni prodotto dovrà essere definita l'appartenenza a una delle seguenti categorie:

- a) prodotto eccezionale in termini di originalità, metodologia e impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società;
- b) prodotto eccellente in termini di originalità, metodologia e impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società, ma non classificabile come eccezionale;
- c) prodotto rispondente agli standard internazionali, ma non classificabile come eccellente;
- d) prodotto rispondente agli standard nazionali in termini di originalità e metodologia;
- e) prodotto di scarsa rilevanza o non accettabile."

Ai sensi della Sezione 4. del Documento del 31 luglio 2024 "Nell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 2020-2024 il GEV valuta la qualità di ciascun prodotto con la metodologia della *peer review*, o revisione tra pari, secondo le modalità descritte nell'art. 5 di questo documento. Tale approccio tiene anche conto di quanto previsto dalla seconda raccomandazione della Coalition for Advancing Research Assessment [...], secondo la quale la valutazione deve essere principalmente basata su aspetti qualitativi, per i quali è centrale il ruolo della revisione tra pari [...]."

Ai sensi dall'art. 5, comma 2 del Bando VQR e della Sezione 5. del Documento del 31 luglio 2024 la valutazione deve basarsi "esclusivamente sulla qualità del prodotto, ed è indipendente dalle caratteristiche del prodotto stesso (tipologia, lingua di redazione, numero di autori, genere dell'autore e sua qualifica accademica). In caso di prodotti a più di un autore, la valutazione riguarda il prodotto nel suo insieme e non il contributo dell'autore al quale è stato associato il prodotto".

Ciascun revisore, sia esso appartenente al gruppo GEV o esterno ad esso, è chiamato a valutare i prodotti della ricerca sulla base dei tre criteri di originalità, rigore metodologico e impatto, così come articolati dall'art. 7, comma 9 del Bando VQR, attribuendo un punteggio quantitativo, da 1 a 10, per ciascuno di tali criteri ed esprimendo anche un giudizio sintetico per ciascun criterio. La somma dei tre punteggi condurrà all'assegnazione del prodotto a una delle categorie di merito di cui dall'art. 7, comma 10 del Bando VQR sulla base delle corrispondenze illustrate nelle Tabelle 1 e 2. Prima di concludere la procedura di valutazione e di inviare la scheda di revisione compilata, il revisore deve obbligatoriamente formulare un giudizio motivato, anche in modo sintetico, che, sulla base dei tre criteri di cui all'art. 7, comma 9 del Bando VQR, giustifica l'attribuzione del prodotto a una delle categorie di merito di cui dall'art. 7, comma 10 del Bando VQR.

Il punteggio complessivo sarà inserito in automatico sull'interfaccia.

Il valutatore inserirà un giudizio sintetico individuale che assumerà la seguente struttura:

- In merito al criterio dell'originalità il prodotto è [breve motivazione]
- In merito al criterio del rigore metodologico il prodotto è [breve motivazione]
- In merito al criterio dell'impatto il prodotto è [breve motivazione]

Il testo tra parentesi quadre deve essere opportunamente modificato dal valutatore del prodotto.

Tabella 1 - Corrispondenza tra punteggio medio e giudizio

Punteggio medio dei due revisori	ORIGINALITA'	METODOLOGIA	IMPATTO
10	Eccezionale	Eccezionale	Eccezionale
9	Eccellente	Eccellente	Eccellente
8	Molto buono	Molto buono	Molto buono
7	Buona	Buona	Buona
6	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente
5	Mediocre	Mediocre	Mediocre
4	Limitata	Limitata	Limitata
3	Molto limitata	Molto limitata	Molto limitata
2	Scarsa	Scarsa	Scarsa
1	Molto scarsa	Molto scarsa	Molto scarsa

Il processo di valutazione complessiva del prodotto viene implementato seguendo le indicazioni riportate nella Sezione 5.2 del Documento del 31 luglio 2024, ovvero *“Acquisite le valutazioni dei due revisori (siano essi i membri assegnatari o uno o due revisori esterni), i due componenti del GEV che gestiscono il prodotto prendono visione delle valutazioni, entrano in contatto palese tra loro e sono responsabili dell’approvazione finale. Se le valutazioni sono convergenti, i due componenti GEV confermano normalmente la valutazione, salvo motivate eccezioni. In caso contrario, sono chiamati a formulare una valutazione condivisa sui singoli criteri e a concordare sul punteggio e sul giudizio finali. In entrambi i casi (valutazione dai revisori interni o esterni) se la valutazione dei componenti a cui è stato assegnato il prodotto è convergente, esso viene inserito, in questa fase della valutazione, in una delle cinque classi di merito previste. In ogni caso, la responsabilità della valutazione conclusiva sull’assegnazione finale di ciascun prodotto ad una delle classi di merito previste dal Bando è in capo al GEV.”*

Il giudizio sintetico complessivo assumerà la seguente struttura:

Il prodotto valutato si caratterizza per:

Un livello di originalità quantificabile come *Categoria di valutazione* in quanto [breve descrizione]

Un livello di rigore metodologico quantificabile come *Categoria di valutazione* in quanto [breve descrizione]

Un livello di impatto quantificabile come *Categoria di valutazione* in quanto [breve descrizione]

Il testo tra asterischi è inserito in automatico dal sistema, il testo tra parentesi deve essere opportunamente inserito dai due membri che gestiscono il prodotto.

Tabella 2 - Transcodifica tra punteggio medio e classe di merito

Categoria di valutazione	Punteggio medio dei due revisori	Note
Eccezionale (A=1)	28.5-30	
Eccellente (B=0.8)	25.5-28	Nel caso in cui il punteggio medio di uno dei criteri sia inferiore a 6, il prodotto è

		classificato nella categoria immediatamente inferiore
Standard (C=0.5)	21-25	Nel caso in cui il punteggio medio di uno dei criteri sia inferiore a 5, il prodotto è classificato nella categoria immediatamente inferiore
Sufficiente (D=0.2)	17-20.5	Nel caso in cui il punteggio medio di uno dei criteri sia inferiore a 4, il prodotto è classificato nella categoria immediatamente inferiore
Scarsa rilevanza o non accettabile (E=0)	3-16.5	

5. Liste di riviste da utilizzare in ausilio alla valutazione

Si riporta integralmente quanto deliberato dal GEV e riportato nel capitolo 6 del Documento del 31 luglio 2024:

1. Per i GSD ECON-06/A; ECON-07/A; ECON-08/A; ECON-09/A; ECON-09/B; ECON-10/A sarà utilizzata la seguente metodologia di valutazione: pur ribadendo la centralità della metodologia basata sulla peer review, e tenendo conto delle modifiche normative intervenute nell'attuale quinquennio di valutazione, si ritiene importante assicurare un meccanismo di continuità con il precedente esercizio di valutazione al fine di garantire una più rilevante e coerente ricaduta dell'attuale processo di valutazione sulla comunità scientifica di riferimento.

Per questa ragione si ritiene di affiancare, come ausilio alla valutazione, una lista di riviste consolidata nella comunità scientifica di riferimento dei succitati gruppi disciplinari.

La lista, condivisa da tutti i componenti del GEV 13b afferenti ai gruppi disciplinari richiamati nel presente paragrafo, è stata costruita utilizzando le basi di dati Web of Science (WoS), Scopus e ABS (per il solo GSD ECON-10/A utilizzando solo WoS e Scopus) tenendo conto degli indicatori di impatto e di notorietà della rivista rilevabili per ciascun anno di pubblicazione. Nella lista, che include anche le riviste italiane non indicizzate, le fasce di appartenenza delle riviste – ovvero i quartili o i percentili (solo per ECON-10/A) enucleabili - sono identificati tramite la combinazione più favorevole dei valori risultanti dagli indicatori utilizzati.

La lista è stata approvata dal GEV 13b a partire dalla base delle riviste presenti nel Journal Ranking VQR 2015-2019 GEV13b, che è stata ulteriormente integrata con riviste inserite e validate negli anni nella comunità scientifica di riferimento, sino a luglio 2024.

Nell'ambito della lista complessiva, ciascun settore disciplinare ha una sua propria specifica lista di riferimento, determinata in base alle peculiarità del settore e degli studiosi che ne fanno parte. La lista presenta le seguenti sotto-aree che corrispondono direttamente ai GSD: Economia Aziendale (ECON-06/A), Economia e Gestione delle Imprese (ECON-07/A), Organizzazione Aziendale (ECON-08/A), Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale (ECON-09/A; ECON-09/B), Scienze Merceologiche (ECON-10/A). In funzione dell'interdisciplinarietà e multidisciplinarietà degli studi degli aziendalisti dei già menzionati gruppi scientifico disciplinari, saranno altresì prese in considerazione le seguenti liste di riviste: Economica (E), Generalista (G), MultiStorica (MS) e Multisettoe Aziendale (MA).

La lista è realizzata con estremo rigore, in base a regole etiche e di integrità della ricerca, ed è considerata dal GEV13b - e dalla pluralità di GSD che la compongono - rappresentativa degli studiosi - e dei relativi studi - nei già menzionati settori di riferimento.

Le informazioni ricavabili dalla lista sopra descritta saranno utilizzate dal GEV come ausilio per la valutazione, con specifico riferimento all'impatto.

Le fasce di valutazione presenti nella lista non devono in nessun caso essere intese come classi di valutazione finale né influire, se non come mera informazione aggiuntiva, sulla valutazione del prodotto.

Le liste di riviste sono disponibili sul sito dell'ANVUR.

2. Per il GSD 13/STEC-01 – Storia dell'Economia, sarà utilizzato il metodo della peer review 'pura'. Tenendo conto del DM n.998 del 1.8.2023 e del Bando per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024 (VQR 2020-2024) e della formazione del nuovo Gruppo Scientifico Disciplinare, denominato "Storia dell'Economia" e dotato di una declaratoria unitaria, il GSD 13/STEC-01 adotta la metodologia della peer review 'pura'. Il campo di studi del raggruppamento è contraddistinto da una forte interdisciplinarietà e multidisciplinarietà e i suoi prodotti si qualificano per una consistente numerosità di contributi che si articolano su ricerche e pubblicazioni ad ampio raggio.

Per il SSD STEC-01/A sarà utilizzato esclusivamente il metodo della peer review 'pura'.

La Storia del pensiero economico è una disciplina coltivata da una poco numerosa comunità internazionale di studiosi, che si qualifica per un numero molto ristretto di riviste specialistiche, e per contributi dispersi ad ampio raggio su un elevato numero di riviste di discipline contigue. Le riviste di stretta pertinenza non sono quindi confrontabili con quelle di altri ambiti disciplinari.

Per il SSD STEC-01/B sarà utilizzato il metodo della peer review, con una lista di riviste di ausilio agli studiosi, di seguito meglio specificata.

La Storia economica, in considerazione della normativa per la VQR 2020-2024 e della formazione del nuovo GSD 13/STEC-01 denominato "Storia dell'economia", che raggruppa Storia economica e Storia del pensiero economico, ribadisce l'adozione della metodologia della peer review. Questa indicazione deriva dalle caratteristiche specifiche della materia, per sua natura interdisciplinare, e da una necessaria omogeneità nei metodi di valutazione all'interno dello stesso raggruppamento, dotato di una declaratoria unitaria. I prodotti del settore STEC-01/B, contraddistinti da una forte interdisciplinarietà e multidisciplinarietà, si qualificano per una consistente numerosità di contributi su pubblicazioni di diverse tipologie e pluralità di indirizzi. La Storia economica propone una lista di riviste nazionali e internazionali di carattere storico economico e storico multidisciplinare, non classificate, che possono servire da ausilio agli studiosi del settore per la loro attività di ricerca. Per la valutazione, in ogni caso, sarà utilizzato il metodo della peer review.

Le liste di riviste sono disponibili sul sito dell'ANVUR.

6. Modalità di interazione tra i revisori interni per l'allineamento delle valutazioni in caso di non concordanza

La valutazione complessiva del prodotto nel caso di non concordanza nei punteggi e nelle categorie di merito da parte dei due revisori viene effettuata seguendo le indicazioni riportate nella sezione 5.2 del Documento del 31 luglio 2024, ovvero *"Nel caso di valutazioni non convergenti, il sub-GEV crea al suo interno un Gruppo di Consenso, composto da almeno tre componenti del GEV: i componenti GEV che hanno valutato o gestito il prodotto e il coordinatore del sub-GEV o, se necessario, per ragioni di incompatibilità, conflitto di interessi o di specifiche competenze disciplinari, il coordinatore del GEV o un membro GEV"*

appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare (SSD) indicato dall'Istituzione nella scheda prodotto, o, qualora non ci fosse un membro GEV dello stesso SSD, un membro GEV appartenente al medesimo gruppo scientifico disciplinare (GSD) dell'SSD indicato dall'Istituzione nella scheda prodotto. Tale gruppo ha il compito di proporre il punteggio finale, il giudizio sintetico e la classe di merito del prodotto oggetto del parere difforme mediante la metodologia del consensus report. In ogni caso la responsabilità della valutazione conclusiva è in capo al GEV."

Il GEV istituirà i gruppi di consenso, seguendo le modalità indicate, nella fase conclusiva del processo di valutazione dei prodotti sottoposti a VQR.